

N. 01051/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00846/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2013, proposto da:

Gargiulo Pasqualina e Giugliano Angelo, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Aquino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Ambrosio in Napoli, Via S. Sepolcro, 100 (domicilio digitale: avv.aquinoenzo@pec.giuffre.it);

contro

Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Bravaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Tremante in Napoli, Via Toledo, 256 (domicilio digitale: aristide.bravaccio@pecavvocatinola.it);

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile Area Tecnica n. 98 del 26/11/2012, con il quale è stata ordinata la sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione delle opere edilizie realizzate alla Via Verdi, "Contrada Camaldoli"; di ogni altro atto o provvedimento preliminare, presupposto, connesso e conseguente, ove lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Aquino e Bravaccio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - È impugnato il provvedimento con cui (ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001) è stata ordinata la sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo e in prosecuzione dell'attività abusiva già sanzionata con precedente ordinanza n. 95 del 14/9/2006, consistite nella realizzazione di un capannone completo in ogni sua parte e in uso, totalmente tompagnato (parte in c.a. e parte in lamiera coibentate), provvisto di infissi e con massetto di calpestio in calcestruzzo, con all'interno un vano in muratura con sovrastante vano in lamiera coibentate e, all'esterno, massetto in calcestruzzo su parte dell'area antistante.

1.1. Con due motivi è dedotta la violazione dell'art. 97 Cost., del D.P.R. n. 380 del 2001 e dei principi generali in tema di esercizio del potere sanzionatorio, oltre all'eccesso di potere sotto più profili ed, altresì, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per altri aspetti.

1.2. Il Comune si è costituito in giudizio, confutando le censure nella memoria depositata l'1/3/2013 (in data 2/12/2015 è stata depositata memoria di costituzione con il patrocinio di nuovo difensore).

1.3. La trattazione dell'istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all'udienza in camera di consiglio del 13/3/2014, su istanza della parte ricorrente.

2. All'udienza pubblica del 13 febbraio 2018 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. - Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che occorre il previo esame della domanda di accertamento di conformità, ex art. 36 D.P.R. cit., da essi presentata al Comune e sulla quale quest'ultimo non si è determinato espressamente.

Con l'ulteriore motivo deducono che il provvedimento è privo di un'adeguata motivazione sull'interesse pubblico, anche e soprattutto in relazione alla natura pertinenziale delle opere.

Il ricorso è infondato.

1.1. Va disattesa la censura con cui si adduce che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità precluderebbe l'adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.

A differenza di quanto espressamente previsto per il condono edilizio (cfr. gli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985), è indiscusso che "l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione, o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l'eventuale atto tacito di

diniego” (pronuncia costantemente ribadita nella giurisprudenza di questa Sezione: cfr., per tutte, le sentenze del 24/10/2017 n. 4944 e dell’8/11/2017 n. 5248 e, da ultimo, del 2/1/2018 n. 11).

Ciò in quanto l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 riconnette al decorso del termine di sessanta giorni ivi stabilito la formazione del provvedimento tacito di diniego.

Nel caso di specie, la demolizione ingiunta è peraltro successiva al diniego così formatosi, riferendosi i ricorrenti ad una loro richiesta prot. n. 7252 del 24/5/2006, esibita in giudizio, presumibilmente riguardante le opere abusive in precedenza sanzionate con la richiamata ordinanza n. 95 del 14/9/2006 ed in relazione alla quale, peraltro, neppure adducono di avere impugnato il silenzio-rifiuto formatosi.

Per mera completezza, può anche rilevarsi che il Comune ha indicato nella propria memoria che in data 30/4/1986 venne presentata dalla dante causa un’istanza di condono edilizio che, tuttavia, riguardava un diverso abuso (com’è incontestato, tant’è che a detta istanza di condono i ricorrenti non fanno riferimento).

1.2. In ordine al secondo motivo, questa Sezione ha costantemente ribadito l’uniforme indirizzo della giurisprudenza, escludendo che il provvedimento repressivo degli abusi edilizi necessiti di motivazione sull’interesse pubblico (cfr. la sentenza della Sezione del 2/1/2018 n. 11, cit.: “L’ordine di demolizione scaturisce dal mero fatto della commissione dell’abuso e, stante la sua natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non richiede una specifica motivazione né la valutazione sull’interesse pubblico, che è in re ipsa”).

È infine priva di pregio la tesi secondo cui si tratterebbe di un intervento pertinenziale (sottintendendo che in ragione di ciò non sarebbe assoggettabile alla sanzione della demolizione).

È palese che non può attribuirsi tale natura al manufatto costituente un capannone arrecante una trasformazione del territorio e dotato di autonoma fruibilità, che per stessa ammissione dei ricorrenti è destinato ad officina meccanica (cfr. ancora la cit. sentenza n. 11 del 2018, con cui sono riproposte statuizioni costantemente ribadite: “La pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile soltanto quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico (cfr. Cons. St. sez. VI, 29/1/2015, n. 406; Cons. St. sez. VI, 5/1/2015, n. 13)”).

Nella specie, trattasi di un manufatto insediato nel territorio ed arrecante una trasformazione dello stato dei luoghi, costituente una “nuova costruzione” ex art. 3, primo comma, lett. e.1), del D.P.R. n. 380 del 2001, necessitante del previo rilascio del permesso di costruire, in base al successivo art. 10, con conseguente assoggettamento, in sua mancanza, alla sanzione della demolizione, in base alle norme di cui il Comune ha fatto applicazione (compreso l’art. 27 per le opere realizzate in territori assoggettati alla speciale protezione dal punto di vista paesaggistico).

L’esercizio del potere repressivo previsto dal cit. D.P.R. configura un’attività doverosa in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio, con conseguente irrilevanza della censura dei ricorrenti sull’inapplicabilità agli immobili non aventi destinazione residenziale della L.R. n. 21 del 2003 (anch’essa richiamata nel provvedimento e concernente il divieto di edificazione nei territori a rischio vulcanico), bastando l’applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001 a giustificare l’emissione dell’ordine di demolizione.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore del Comune di Terzigno, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF

Alfonso Graziano, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano